COMUNE DI ROVIGO

SETTORE EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, PRIVACY E PROTOCOLLO INFORMATICO, RISORSE UMANE, GARE APPALTI E CONTRATTI, COMMERCIO SUAP E AA.PP., AUTORITA' URBANA DI ROVIGO

UNITA' ECONOMICA STIPENDI E PENSIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 2498 DEL 16/07/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2025

IL DIRIGENTE

Premesso che:

– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021 esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

– con Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024, con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Europrogettazione - Sistemi informativi, Privacy e Protocollo informatico - Risorse umane - Gare, appalti e contratti - Commercio, Suap e AA.PP." al sottoscritto dott. Marco Plechero, così come modificato con Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025;

Appurato che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e all'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013, il Sottoscritto, in qualità del responsabile del presente procedimento amministrativo, non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, dando atto che alla data odierna non sono pervenute al Sottoscritto comunicazioni di possibili situazioni di conflitto di interesse da parte dei collaboratori ed estensori relativamente all'oggetto del presente provvedimento e del relativo procedimento;

Considerato che:

• il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;

• la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;

• le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

• in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021 (d'ora innanzi anche solo CCNL 2022);

Dato atto che, a far data dal 1° gennaio 2023, le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'articolo 79 del citato CCNL 2022 che disapplica le clausole di cui all'articolo 67 del precedente CCNL del 21/05/2018 fatte salve quelle richiamate nel suddetto articolo;

Visti:

– l'articolo 40 comma 3 *quinquies* del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli Enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

– l'articolo 40 bis, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 165/2001, il quale testualmente prevede che: "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 quinquies, sesto periodo"*;

– il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lettera a), prevede che: "*alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate*";

Considerato che in merito alla regolare costituzione del fondo, la giurisprudenza contabile ha sottolineato l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della certificazione da parte del revisore. In particolare, è stato precisato che "*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto […] deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione*" (*cfr*. Sezione controllo per il Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018, Sezione controllo per il Molise n. 15/2018 e n. 218/2015, Sezione controllo Veneto n. 263/2016, Sezione Liguria n. 20/2021 e Sezione Piemonte n. 71/2023);

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557 *quater* della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

• l'articolo 9, comma 2 *bis*, ultimo periodo, del D. L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;

• l'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75, prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017,*

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017; infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

Richiamati:

a) l'articolo 11 del D. Lgs n. 135/2018: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25/05/2017, n. 75, non opera con riferimento:

• *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*

• *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.";*

A) l'articolo 79, comma 6, del CCNL 2022: "*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'articolo 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1 bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge*";

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e sono lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di elevata qualificazione, il salario accessorio del Segretario Comunale ed il fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato come la RGS, con circolare n. 18/2021 e con circolare n. 25/2022, a corredo del Conto annuale, abbia chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tabella 15 a lui dedicata;

Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tabella 15 del Conto annuale del personale;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate non è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'articolo 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

Richiamato l'articolo 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, che prevede che "*il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018*";

Evidenziato che il D. M. 17/03/2020, pubblicato nella G. U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'articolo 1, comma 2, sancisce quanto segue: "*Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020*";

Rilevato che la Corte dei Conti, Sezione regionale per il controllo della Lombardia, con Deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D. M. del 13/05/2020, pubblicata in G. U. data 11/09/2020, hanno chiarito che "*è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*";

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part-time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2024, come da indicazione fornita dalla RGS, con nota n. 179877 del 01/09/2020 e n. 12454 del 15/01/2021, è superiore rispetto a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018, come di seguito riepilogato (dati rapportati al part-time):

Dipendenti al 31/12/2018257,16

Dipendenti al 31/12/2024265,14 (dato a consuntivo)

Verificato, quindi, che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, è adeguato in «aumento» per l'importo di €. 33.442,26, come analiticamente determinato nella tabella allegata al presente provvedimento (**Allegato A**);

Evidenziato che l'adeguamento andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2025;

Ricordato che le risorse del fondo risorse decentrate risultano suddivise in (*cfr*. articolo 79 CCNL 2022):

A) RISORSE STABILI (commi 1 e 1-bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

B) RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 29/05/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui sono stato forniti alla parte datoriale indirizzi al fine di avviare il tavolo di contrattazione con le parti sindacali;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2025 alla costituzione del Fondo delle risorse per il personale non dirigenziale destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, di seguito risorse decentrate, così come dettagliatamente riportato nel prospetto allegato (**Allegato B**), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che le risorse che vanno a costituire il fondo per l'anno 2025 suddivise tra stabili e variabili sono da considerarsi in sintesi le seguenti (totale in €. al netto delle decurtazioni):

	RISORSE STABILI 2025	RISORSE VARIABILI 2025	TOTALI
Soggette al limite articolo 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017	1.101.491,66	5.500,00	**1.106.991,66**
Non soggette al limite articolo 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017	131.772,71	413.536,39	**545.309,10**
TOTALI	**1.233.264,37**	**419.036,39**	**1.652.300,76**
Fondo Elevate Qualificazioni (ex P.O.)			137.038,35
Totale da assoggettare a verifica			**1.244.030,01**
Limite 2016, adeguato ex art. 33, co. 2, DL 34/2019			1.111.688,64
Decurtazione per rispetto limite ex articolo 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017			**- 132.341,37**
Somme a disposizione della contrattazione integrativa			**1.519.959,39**

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, nonché di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Considerato che il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Ritenuto di assumere altresì il ruolo di Responsabile del procedimento, attesa la complessità e delicatezza dei conteggi qui contenuti;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), sub. 2, del D. L. n. 78/2009;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 34 del 14/07/2025, allegato alla presente determinazione (**Allegato C**);

Visti:

a) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al dup 2025/2027, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati" e successive variazioni;

b) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;

c) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, e successivi aggiornamenti;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista l'articolo 3 della Legge n. 241/1990;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;

2. DI ADEGUARE il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, di €. 33.442,26, come da prospetto allegato (**Allegato A**);

3. DI COSTITUIRE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, per un importo complessivo di **€. 1.519.959,39**, come da **Allegato B** alla presente Determinazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;

5. DI ATTESTARE che il finanziamento per € 1.123.423,00 relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura finanziaria al capitolo 030 110 1141 del bilancio 2025, secondo l'articolazione di seguito riportata, dando atto che una quota pari ad € 341.065,64 risulta già ad oggi impegnata e liquidata in sede di elaborazioni stipendiali a valere sul bilancio di previsione competenza 2025, mentre per il restante importo, ad oggi pari ad € 782.357,36, si provvede con la registrazione del relativo impegno di spesa con la presente determinazione:

Eserc. Finanz. di esigibilità	Capitolo	Descrizione	Piano dei conti	Importo
2025	030 110 1141	Liquidazione salario accessorio dipendenti	U 1.01.01.01.004	€. 868.802,87
2026 (FPV)	030 110 1141	Liquidazione salario accessorio dipendenti	U 1.01.01.01.004	€. 254.620,13

e per € 8.492,06 con imputazione, nel medesimo capitolo, alla specifica quota residui 2023 ivi registrata (cod. impegno 203192).

6. DI DARE ATTO che la restante importo di €. 388.044,33 costituente il fondo in oggetto, trova copertura negli specifici capitoli di spesa afferenti alle seguenti voci di bilancio:

Eserc. Finanz. di esigibilità	Capitolo	Descrizione	Piano dei conti	Importo
2025	010 110 1120	Incentivo avvocatura interna	U 1.01.01.01.004	€. 40.167,34

2025	010 110 9120		U 1.01.01.01.004	€. 15.071,59
2025	070 110 9100	Incentivi funzioni tecniche	U 1.01.01.01.004	€. 150.715,90
2025	030 110 9141		U 1.01.01.01.004	€. 128.108,52
2025	050 110 9100	Incentivi gestione entrate	U 1.01.01.01.004	€. 14.495,67
2025	090 110 9000	Compensi Istat	U 1.01.01.01.004	€. 30.000,00
2025 (FPV 2024)	030 110 1142	Fondo lavoro straordinario (economie anno precedente)	U 1.01.01.01.004	€. 9.485,31

7. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2026, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

8. DI SUBORDINARE l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

9. DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

10. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: "Amministrazione trasparente - sezione Personale - Contrattazione integrativa", ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

11. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Comune avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

12. DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione: "Amministrazione trasparente - sezione Provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale